


Associazione Avvocati Liberi – United Lawyers for Freedom



Venezia 07/01/2022

Al Presidente della Regione del Veneto

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Al Sindaco di Venezia

sindaco@pec.comune.venezia.it

Oggetto: Richiesta di intervento immediato e urgente al Presidente della Regione del Veneto, affinché proponga un giudizio di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 1, 2° comma del decreto-legge 229 del 30 dicembre 2021 e contestualmente assuma qualsivoglia altro e diverso intervento volto alla difesa del popolo Veneziano e del Veneto.

Avvocati Liberi – United Lawyers for Freedom, in qualità di Associazione deputata alla tutela dei diritti naturali e delle libertà fondamentali degli individui tutti con la presente **sostiene il popolo Veneziano e Veneto** in questo momento storico in cui lo si vede colpito con ferocia e disumanità senza precedenti dal provvedimento antidemocratico e oscurantista citato in oggetto, esempio di una normativa profondamente incostituzionale e distopica, nonché lesiva del diritto pattizio internazionale che non si cita vista la doverosa conoscenza che le istituzioni debbono possedere in merito alle norme nazionali e sovranazionali con lo stesso trasgredite. Più dettagliatamente l'art. 1, 2° comma, del decreto-legge n. 229 citato nel modificare il contenuto dell'art. 9-*quater*, del decreto-legge n. 52 del 2021 convertito con legge n. 87 del 2021, in materia di trasporto lo riscrive nei seguenti e inaccettabili termini: *“Fino alla cessazione dello stato d'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'art. 9-bis. Comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo”* comprensivo di qualsivoglia mezzo lì elencato e precisamente:

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale,
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente,

Avvocati Liberi

www.avvocatiliberi.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@avvocatiliberi.it

Associazione Avvocati Liberi – United Lawyers for Freedom

omissis lettera e-bis¹

e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale”.

Dal 10 gennaio 2022 chiunque per poter spostarsi in entrata o in uscita da Venezia o per viaggiare da o verso le isole minori (Burano e Mazzorbo, Torcello, Sant’Erasmus, Vignole, Murano, Lido, Giudecca e Sacca Fisola, e infine San Servolo,) necessiteranno del c.d. *super green pass* o *green pass* rinforzato costituito dal possesso in capo ai viaggiatori del certificato che attesti di essersi sottoposti all’inoculazione del siero genico sperimentale (impropriamente detto vaccino) o dal certificato di guarigione dal sars-cov-2.

Il disagio discendente dalla lesione delle situazioni giuridiche soggettive sopra richiamate (diritti naturali e libertà personali) che qui si contesta fermamente non è nuova, infatti essa era già sussistente per effetto della normativa anch’essa incostituzionale che richiedeva per lo svolgimento delle attività lavorative l’esecuzione dello *screening* mediante tampone, addirittura non eseguibile su alcune isole - in quanto alcune sono addirittura prive di farmacia (cfr. Sant’Erasmus e Burano, Vignole, San Servolo) - oppure eseguibile con difficoltà - in quanto in altre opera un unico servizio farmaceutico che essendo tale non garantisce la turnazione con altre farmacie non presenti *in loco*. Ora, il descritto disagio si è aggravato a causa della nuova normativa così come richiamata *supra* che impone per qualsiasi spostamento il possesso del *super green pass* volto a instaurare una dittatura del controllo sociale e non certo la tutela della salute pubblica.

Ne consegue che tali norme pongono le persone presenti sulle isole da quella data in poi in una condizione di confinamento, se privi del *super green pass*, rappresentando a tutti gli effetti una sorta di misura di sicurezza *extra legem*, essendo esse normalmente adottabili soltanto in presenza dei presupposti (es. pericolosità sociale, probabilità di commissione di reati, ecc.) e nei modi previsti per legge ai sensi dell’art. 199 del c.p. e della normativa di dettaglio e ciò nel rispetto del principio di legittimità ormai pregiudicato da più di due anni di legislazione pseudo emergenziale.

Il medesimo pregiudizio sussiste per chiunque deve arrivare o partire da Venezia con i mezzi di trasporto predetti.

Disagio che si ha anche nel caso di spostamenti con la propria autovettura che è parcheggiabile soltanto se si è assegnatari di un posto auto in esito a bando pubblico oppure con il pagamento di salatissimi costi di posteggio.

Si consideri che se il pregiudizio è inaccettabile nelle grandi isole (Sicilia e Sardegna) ove comunque sul loro ampio territorio vi sono servizi essenziali (ospedali, farmacie, scuole, ecc.) ai quali gli abitanti potranno rivolgersi (farmacie, ospedali, scuole, ecc.) ciò non è nelle piccole isole sopra elencate il cui perimetro in alcuni casi è di poche migliaia di chilometri con assenza come anzidetto dei servizi essenziali.

¹ Nel testo della presente diffida non si riporta la lettera *e-bis* dell’art. 9-quater, 1° comma del decreto-legge n. 52 citato perché riferita a funivie, cabinovie e seggiovie non presenti sul territorio di Venezia e pertanto non pertinente con il presente atto.

Avvocati Liberi

www.avvocatiliberi.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@avvocatiliberi.it

Associazione Avvocati Liberi – United Lawyers for Freedom

Tale stato di cose è giunto ora a un punto di rottura, in quanto la narrativa ufficiale sostenuta dal *mainstream* del pensiero unico delle lobbies che gestiscono la politica italiana e internazionale è ora inaccettabile e ingiustificata alla luce delle evidenze scientifiche che confutano fondatamente le modalità di gestione di un virus non isolato, e dunque non accertabile con i tamponi, la cui contagiosità ora avviene soprattutto per il tramite di coloro che fiduciosamente si sottopongono alla terza dose, dopo essere stati convinti che la prima sarebbe stata sufficiente, con lockdown inutili e dannosi psicologicamente e fisicamente, e con distruzione mirata dell'economia nazionale, del lavoro, della famiglia e della socialità.

L'attacco al popolo italiano e nello specifico al popolo Veneziano e del Veneto con l'applicazione della norma sopra citata è fin troppo chiara e non più nascondibile dietro a uno stato emergenziale che è tutto fuor che sanitario.

Per tali ragioni si chiede al presidente della Regione del Veneto quale rappresentante di questo popolo di provvedere prima che la situazione degeneri sotto un profilo sociale, economico e civile sollevando un giudizio di legittimità impugnando l'art. 1, 2° comma, del decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 13, 16, 33, 36 e 41 della costituzione e della CEDU quale norma interposta garantendo la libera circolazione sul territorio di Venezia e isole, nonché la libera fruizione dei servizi essenziali (in particolare sanitario e scolastico) e lo svolgimento delle attività economiche senza alcuna estorsione sanitaria rivelatasi pericolosa, se non addirittura fatale per la salute e la vita delle persone.

Il presidente della Regione del Veneto è tenuto a dimostrare l'amore verso il popolo che la abita, in modo libero da qualsiasi condizionamento politico ed economico sovranazionale incompatibile in quanto tale con l'essenza dei diritti che sono ora pesantemente pregiudicati.

Viva la Repubblica Serenissima!

Avv. Elena Feresin
Estensore

Avv. Elena Feresin

Avv. Angelo Di Lorenzo
Presidente

Avv. Angelo Di Lorenzo

Avv. Roberto Martina
Segr. Generale

Avv. Roberto Martina

Avvocati Liberi

www.avvocatiliberi.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@avvocatiliberi.it